

CLVIII' TORNATA

MERCOLEDI 14 NOVEMBRE 1923

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedi	pag. 5381
Disegno di legge (Seguito e fine della discussione di):	
« Modificazioni alla legge elettorale politica »	5385
Oratori:	
ACERBO, <i>sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio</i>	5385
BONICELLI, <i>relatore</i>	5389
— Approvazione di un ordine del giorno —	5393
Interrogazioni (Svolgimento di)	5382
« Sulla deviazione dell'Adige-Garda »	5382
Oratori:	
CARNAZZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	5383
DORIGO	5383
« Sulle miniere carbonifere dell'Arsa »	5383
Oratori:	
CORRINO, <i>ministro dell'economia nazionale</i>	5383
MAYER	5384
Nomina di commissari (della sezione d'accusa dell'Alta Corte di giustizia)	5381, 5393
Oratori:	
CEFALY	5382
CIRMENI	5382
DEL GIUDICE	5382
TAMASSIA	5382
Relazioni (Presentazione di)	5393
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	5421

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, *interim* degli affari esteri e i ministri delle finanze e tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, delle poste e telegrafi, e i sottosegretari di Stato per

la Presidenza del Consiglio, per la giustizia ed affari di culto, per la guerra e per l'interno.

SILI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo: il senatore Bergamasco per giorni 15, il senatore Schupfer per un mese.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Dimissioni di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Paternò, Bensa, Palummo e Cassis, componenti la Commissione permanente di accusa hanno presentato le loro dimissioni. Le pratiche che ho fatto presso di loro per indurli a ritirarle non hanno avuto effetto: essi hanno dichiarato di volerle assolutamente mantenere.

In seguito a queste dimissioni la Commissione si trova ridotta a nove membri; di questi, uno dichiara di voler rimanere a farne parte, ma di non essere in grado per ora di intervenire ai suoi lavori.

La Commissione, quindi, è ridotta ad otto membri e poichè il regolamento stabilisce che le sue deliberazioni non sono valide senza la presenza di almeno nove dei suoi componenti, è necessaria l'immediata sostituzione dei quattro dimissionari, altrimenti la Commissione non può riunirsi.

Propongo che l'elezione di questi quattro membri venga messa all'ordine del giorno della seduta di domani.

CEFALY. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Prego il Senato di voler delegare questa nomina alla Presidenza. Le mansioni speciali, delicatissime di questa Commissione richiedono che il Presidente la nomini e quindi prego tanto il Senato, quanto il Presidente, di voler seguire i precedenti in materia.

CIRMENI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRMENI. Sono lietissimo della proposta fatta dall'onorevole senatore Cefaly e mi associo ad essa, e prego anch'io l'onorevole Presidente del Senato di accettare quest'incarico e nominare egli stesso i membri di questa Commissione, che al principio della Sessione è stata nominata dal Presidente ed è giusto che ora egli stesso nomini i membri mancanti.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho preso la parola per associarmi alla proposta dei colleghi Cefaly e Cirmeni, perchè solo il nostro illustre Presidente, per la sua serena equanimità, può oggi compiere questo delicato ufficio.

PRESIDENTE. Io veramente pregherei il Senato di essere esonerato da un compito così delicato...

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Forse è superflua la mia parola, ma è bene che gli onorevoli senatori insistano affinchè l'illustre Presidente desista dall'intenzione manifestata. È consuetudine, come bene ha osservato l'onorevole Cefaly, che la nomina della Commissione di cui si tratta, sia commessa al Presidente. Il Presidente l'ha sempre esercitata con imparzialità e noi, nella fiducia che abbiamo in lui, non possiamo accettare questa specie di dimissione parziale, che il nostro Presidente vorrebbe dare da una funzione che ha sempre lodevolmente esercitata.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta dei senatori Cefaly, Cirmeni, Tamassia e Del Giudice. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Non mi resta allora che sottomettermi ai voleri del Senato; farò conoscere più tardi i nomi dei Commissari.

Per la nomina di Commissioni.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che dovrà procedersi nelle prossime sedute alla nomina di vari rappresentanti della nostra Assemblea in numerose Commissioni: quindi domani 15 corrente si procederà alla votazione per la nomina di:

a) un Commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;

b) un membro della Commissione di Finanza;

c) un membro della Commissione per le petizioni;

d) un Commissario di vigilanza sul fondo per le emigrazioni.

Sabato 17 corrente si procederà alla votazione per la designazione di un Vice-Presidente in sostituzione del compianto senatore Fabrizio Colonna.

Lunedì 19 corrente si procederà alla nomina di:

a) un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra;

b) un membro del Comitato Talassografico;

c) un membro del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

d) un membro del Consiglio di amministrazione del fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma;

e) tre Commissari alla Cassa Depositi e Prestiti;

f) tre Commissari di vigilanza al Fondo per il Culto.

Se non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora l'interrogazione dei senatori Dorigo, Montresor e Campostrini al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ed al ministro dei lavori pubblici « Sulla progettata deviazione Adige-Garda per avere assicurazione che i diritti e gli interessi di Verona non saranno comunque compromessi ».

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*.
È stata infatti presentata al Ministero una domanda per derivazione dal fiume Adige di una quantità di acqua non indifferente. La domanda involge un interesse gravissimo che può chiamarsi interesse nazionale, sia per la produzione di forza che essa assicura, sia per la bonificazione di terreni malsani che essa consentirà. Però l'esame di questa domanda è intimamente connesso alla salvaguardia di altri diritti e di altri interessi, che il Governo non può, né pretermettere né danneggiare. L'esame è stato fatto e sarà continuato dai tecnici del Ministero dei lavori pubblici con il più grande rigore ed ocularità.

Sono state domandate tutte le informazioni sia di ordine statistico che di ordine tecnico che possano servire ad illuminare pienamente quel consesso, il quale in questa occasione, come in ogni altra procederà colla maggior cura e col maggior scrupolo. Posso assicurare gli onorevoli interroganti che è ben lungi dal pensiero del Governo di menomare in qualunque modo gli interessi della città di Verona; sarebbe assurdo che si pensasse di creare una nuova ricchezza distruggendone una già esistente. Gli interessi ed i diritti della città di Verona saranno tutelati così come se fossero affidati agli stessi interroganti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Dorigo per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

DORIGO. La risposta dell'onorevole ministro appare tranquillante e quindi io dovrei chiamarmi e, allo stato dirò così degli atti, mi chiamo soddisfatto.

Anche di fronte ad essa però permane la preoccupazione mia e dei miei colleghi interroganti, e, ciò che più importa, la preoccupazione di Verona, città e provincia, di altre provincie e di molti Enti pubblici agricoli e industriali.

È certo infatti che il progetto Arrivabene-Villoresi, stando al giudizio di altri tecnici, altrettanto valorosi e di pratici, costituisce una grave minaccia per la mia città (e non soltanto dal punto di vista estetico) per la mia Pro-

vincia, per buona parte della regione e per un cumulo d'interessi e di diritti acquisiti.

Siamo di fronte ad una domanda di deviazione di un grande volume d'acqua dal fiume e non di semplice derivazione.

Stando al giudizio dei tecnici sull'odato, qualora venisse attuato il progetto in parola, i danni reali conseguenti sarebbero maggiori assai degli asseriti problematici vantaggi.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione del senatore Mayer al ministro dell'economia nazionale « per richiamare la sua attenzione sulla condizione in cui si trovano le miniere carbonifere dell'Arsa e per sapere se non creda, nell'interesse dell'economia del paese, tanto povera di carbone, di esaminare con ogni sollecitudine i mezzi ed i modi per assicurare nell'interesse generale, la continuazione dell'attività delle miniere stesse ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

CORBINO, *ministro dell'economia nazionale*.
Posso dire all'onorevole interrogante che della situazione delle miniere dell'Arsa il Governo si è di già, più che preoccupato, occupato. Ho avuto l'invito diretto da parte del Presidente del Consiglio, perchè si proceda a delle indagini destinate ad accertare la reale situazione di questo esercizio, che si svolge adesso in condizioni particolarmente difficili; e, in seguito a tale invito, sono stati inviati sul posto l'ingegnere Dompè, capo del Corpo Reale delle miniere e un ispettore superiore del lavoro, i quali saranno di ritorno fra giorni. La situazione è troppo delicata perchè io possa sin da ora fare delle promesse o dare anche dei semplici affidamenti. Sta in fatto che quelle miniere si trovano in una condizione intermedia fra le miniere di lignite e le miniere di vero, normale carbon fossile; in conseguenza di queste condizioni intermedie l'esercizio delle miniere non può giovare delle facilitazioni che si davano un tempo alle miniere di lignite; mentre l'azienda non è in condizioni di vivere prosperamente, come avverrebbe di una vera miniera di carbon fossile, antracite o litantrace.

Noi siamo stati in questo campo un po' incerti nel passato, tra eccessive protezioni ed accessivi abbandoni. Nel campo delle miniere di lignite il Senato ricorderà che furono escogitati provvedimenti, che erano destinati a fa-

vorire l'impiego del minerale sul posto per produrre energia elettrica. Ma si verificò qualche volta (tanto l'esercizio era anti-economico) che, per renderlo possibile, lo Stato dovette intervenire con sussidi che in certi casi, capitalizzati al momento della concessione, rappresentavano assai più del valore dell'impianto. Gestioni anti-economiche di questo genere, per quanto apparentemente giustificate dalla formula di non mandare oro all'estero, non dovevano incoraggiarsi fino a un limite così eccessivo.

Naturalmente non è da escludere che come reazione a questi eccessi si possa arrivare a degli eccessi in un altro senso, e giungere ad un disinteresse completo dello Stato per queste attività; disinteresse che può non corrispondere al vero interesse nazionale.

La miniera dell'Arsa si trova in condizioni, che renderanno probabilmente necessaria qualche azione benevola da parte dello Stato, ma non certamente sotto la forma d'intervento che rappresenti un effettivo sacrificio per l'erario, tanto più che mi auguro che non ce ne sia bisogno. La gestione si svolge adesso in condizioni economiche gravi per molteplici cause. Alcune si ricollegano ai mutamenti avvenuti nelle possibilità d'impiego del combustibile stesso.

La miniera collocava nelle prossime vicinanze il proprio carbone, soprattutto per alimentare varie industrie locali.

Essendosi sviluppato di recente tutto quel complesso di linee elettriche che fa capo agli impianti dell'Adriatico, ne è venuta una diminuzione nei consumi di carbone.

Analogamente nei riguardi alla navigazione le particolari condizioni, in cui si svolgono i trasporti marittimi, hanno reso più difficile l'impiego del carbone locale. È inoltre intervenuta una scarsa resa degli operai che lavorano la miniera; è intervenuto un complesso di oneri eccezionali per gli esercenti la miniera, derivanti da tasse eccessive sopra alcuni prodotti indispensabili per l'esercizio, come la tassa sugli esplodenti: e, si dice anche, di protezione eccessiva doganale per alcuni materiali indispensabili nell'esercizio.

Tutto l'insieme di queste cause è attualmente sottoposto, come ho detto, a uno studio accurato; anche perchè occorrerà esaminare

a fondo fino a che punto le richieste della società siano giustificate. Essa ritiene, a quanto pare, indispensabile una chiusura temporanea della miniera; si giudicherà dopo la relazione degli esperti che sono stati inviati sul luogo, se questa chiusura di brevissima durata sia indispensabile.

Ciò che posso affermare sin d'ora è che, senza ritornare agli eccessi protezionistici del passato per riguardo al così detto combustibile nazionale, il Governo intende fare tutto quello che economicamente è consigliabile per rendere permanente la possibilità di utilizzazione di questa miniera, la quale rappresenta l'unica sorgente che noi possediamo oggi di carbone avente qualità simili a quella del vero carbon fossile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mayer.

MAYER. Le ragioni che m'indussero a interrogare il Governo sulle sorti della miniera dell'Arsa sono evidenti.

Un paese così povero di giacimenti carboniferi come il nostro non si può disinteressare delle sorti di una miniera che è stata in piena efficienza sotto l'Austria, che pure possedeva altre miniere di carbone, una miniera che l'Austria ha abbondantemente sfruttata, durante la guerra, per la sua marina.

Se è vero, - e pare corrisponda a verità, - che le miniere dell'Arsa possano produrre oggi, dopo l'iniziativa del capitale e dell'ingegno italiano, 200 mila tonnellate di carbone all'anno, di una qualità che secondo le analisi fatte dalle ferrovie dello Stato e dalla Regia marina accertano una relazione del potere calorifero di circa l'85 per cento per l'Arsa e il Cardiff, (e quindi non si può confondere con la lignite); se è esatto che vi sono altri importanti giacimenti carboniferi tra il canale dell'Arsa e il Golfo di Portolungo, è chiaro che la questione della attività o della chiusura delle miniere dell'Arsa non racchiude soltanto il problema di una provincia, che è in grande pena per i suoi lavoratori disoccupati, ma assume un aspetto importante per l'economia nazionale.

Sospirare per il carbone che paghiamo a prezzo d'oro all'estero, e non curarci di quello che abbiamo in casa sarebbe una stridente contraddizione, specie per un Governo che ha di-

mostrato di volere riscattare la vita nazionale da ogni forma di schiavitù dall'estero.

E il Governo ha così ben compresa l'importanza della questione che nello stesso tempo in cui io mi permetteva di indirizzare la mia interrogazione, il ministro dell'economia nazionale, d'accordo col Presidente del Consiglio disponeva per l'invio sul posto di tecnici speciali per avere precise informazioni.

Per questa sensibilità di Governo, per questo pronto interessamento che io spero efficace, non rivolgo lodi al Governo che sarebbero povera cosa, ma esprimo il mio intimo sincero compiacimento.

Io non so quali potranno essere le conclusioni dei due tecnici che il ministro dell'economia nazionale ha inviato a Carpano, ma sono sicuro che se il responso sarà favorevole anche il ministro delle finanze vorrà provvedere perchè la miniera possa sviluppare la sua attività nell'interesse generale; come sono certo che il ministro della marina vorrà considerare l'utilità che può dare in determinate evenienze la possibilità di rifornimenti di carbone nell'Adriatico.

L'onorevole ministro, nella sua cortese risposta, ha dimostrato di conoscere abbastanza profondamente le cause per cui la miniera attualmente versa in una grave crisi: ma se è vero che il carbone dell'Arsa assomiglia di molto al carbone inglese, perchè il rapporto dell'85 per cento è abbastanza favorevole, io confido, non nell'interesse locale o provinciale, ma nell'interesse generale, che egli vorrà trovare i mezzi e i modi acconci per conservare l'attività della miniera.

Dopo ciò non posso che dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro. E attendo i risultati del suo interessamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge elettorale politica ».
(N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge:

« Modificazioni alla legge elettorale politica ».

Come il Senato ricorda, ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al Governo e al relatore.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

ACERBO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. A nome del Presidente del Consiglio e del Governo ringrazio anzitutto il Senato per la serenità con cui, senza divagazioni e amplificazioni, ha condotto la discussione su questo importante disegno di legge. Anche l'unico oppositore, l'onorevole Abbiate, pur dando alla sua critica la più logica estensione, l'ha però circoscritta alla struttura della riforma ed alla reale portata ed all'effettivo fine politico di essa.

Mi limiterò quindi a rispondere alle varie eccezioni sollevate in questa Assemblea relativamente ai principii informativi del disegno di legge.

Del resto già parecchi oratori mi hanno preceduto nello stesso intento nella discussione di ieri, e l'onorevole Bonicelli, nella sua lucida relazione, con molta precisione ha posto i termini del problema e della discussione. Se mi soffermassi nuovamente a lungo sull'argomento dovrei ripetere quanto è già stato dal Governo esposto nelle sue relazioni alla Camera ed al Senato, e quanto ebbi a dire nell'altro ramo del Parlamento nella tornata del 14 luglio ultimo scorso.

Prima di tutto conviene rilevare che non è esatto quanto ha dichiarato preliminarmente l'onorevole Abbiate, e cioè che le ragioni esposte dalla Commissione nel proporre l'approvazione della legge prescindono dall'esame di merito della legge stessa e sono estranee ad essa; giacchè il relatore sintetizza tutta la portata intrinseca della riforma e la mèta cui tende quando afferma che questo disegno di legge meglio risponde alle necessità del Paese che vuole rafforzato l'istituto parlamentare, e che esso ben raggiunge lo scopo di formare, con una salda e sicura maggioranza, un Governo omogeneo e duraturo in grado di risolvere tutte le questioni dell'attuale momento politico e di svolgere ed attuare un programma organico e concreto. Queste sono le caratteristiche fondamentali della riforma e ad esse il Governo si è principalmente ispirato nel presentarla.

Ma anche su ciò l'onorevole Abbiate ha manifestato il suo dissenso, proclamando invece che una legge elettorale deve avere l'esclusivo scopo di rispecchiare, con la più grande pre-

cisione numerica, le correnti politiche esistenti nel paese. E con ciò si precisa appunto il più profondo dissenso tra la concezione politica del fascismo e la concezione politica che l'onorevole Abbiate professa ed in nome della quale egli ha tentato l'ultima difesa della proporzionale.

Nel pensiero del Governo l'esercizio del diritto elettorale ed il meccanismo che a ciò provvede non può essere valutato in alcun modo come una semplice operazione di censimento delle forze dei singoli partiti, e considerato quale elementare operazione di statistica. La nostra dottrina ci dice invece che il corpo elettorale nel momento in cui si effettua la sua designazione, compie un atto che deve armonicamente collegarsi a tutta la vita costituzionale dello Stato, e che in quel momento l'elettore non è chiamato solamente ad esprimere la sua opinione politica ed a manifestare le sue concezioni dottrinarie o a scegliere un nome, ma, come giustamente ha rilevato l'onorevole Crispolti, è chiamato a compiere una funzione la cui importanza sociale e politica sovrasta di gran lunga quella che potrebbe essere la semplice espressione del voto come era ideata dalle leggi precedenti in quanto egli deve concorrere effettivamente e con senso di responsabilità alla formazione del Governo.

L'onorevole Abbiate che ha dimostrato di avere tante preoccupazioni per le conquiste politiche del popolo non dovrebbe lamentarsi di questa valorizzazione del suffragio universale.

L'onorevole Abbiate ha riportato altresì in quest'Aula la preoccupazione se non l'accusa che il disegno di legge in discussione rappresenti una riforma in senso involutivo della nostra pratica costituzionale e ne ha enumerato le ragioni.

Il Governo afferma invece ancora una volta che la legge proposta, anche prescindendo da tutte le innovazioni liberali di procedura introdotte, alcune delle quali notevolissime e che formavano l'oggetto di postulati trentennali dei partiti cosiddetti di sinistra, costituisce coi suoi principi un processo di riordinamento e rafforzamento costituzionale. È invece la proporzionale quella che si pone in contrasto col fondamento del sistema rappresentativo moderno in quanto che tende al frazionamento del potere politico che è tale solo se è omogeneo. (Approvazioni).

La pratica ed il diritto costituzionale possono avere diverse valutazioni; ma contro l'uso già in atto per cui in un determinato momento tutta la vita politica dello Stato si racchiudeva nell'attività tirannica della Camera elettiva la quale aveva assorbito le attribuzioni di ogni altro organo compreso quello della Corona, ridotta a semplice funzione di notaio delle deliberazioni dei direttori dei gruppi parlamentari o delle direzioni extra-parlamentari di partito, vi è la concezione fascista che vuole, appunto in omaggio ai principi fondamentali costituzionali ristabilire tra i vari organi l'armonica esplicazione e l'organico temperamento delle funzioni di ciascuno. Solo in questo modo, ridando alla Camera elettiva la vera funzione strumentale del fine nazionale, essa riavrà il suo prestigio e potrà efficacemente concorrere, con gli altri organi della costituzione, a dare un nuovo e più regolare impulso alla vita del Paese. Credo opportuno in proposito anzi riportare le parole da me pronunciate recentemente in un discorso riassuntivo dell'opera svolta sin ora dal Governo:

« Non è più la nazione nei suoi fini storici millenari sacrificata ad un esperimento continuo di irraggiungibile perfezione elettorale, numerica; ma la rappresentanza elettiva e il suffragio stesso sono subordinati alle necessità della nazione e della sua espressione, che è lo Stato ».

Il Governo insomma nel presentare questo disegno di legge è stato animato dal proposito di ricondurre la funzione elettorale dalla supremazia tirannica, cui tutto si sottopone e sacrifica, al compito puramente strumentale di realizzazione di una volontà nazionale, che attinge le sue forze ad una tradizione millenaria; ad una diretta derivazione della suprema crisi nazionale che è stata la vittoria, ad una chiara visione dell'avvenire.

Di fronte a questo proposito l'idolatria del numero specie in un paese in cui tutti gli allargamenti di suffragio sono stati dati per compromessi parlamentari, non richiesti dalla volontà del Paese, deve essere respinta. Non si deve più dedurre la politica ed il governare da una combinazione aritmetico-elettorale; ma si deve condurre la funzione elettorale ad essere mezzo per realizzare una politica di governo nazionale.

Nè reggono le altre eccezioni di incostituzionalità che i difensori della proporzionale hanno tentato ancora di sollevare.

Come ho già detto in altra circostanza queste eccezioni sono state superate dalle considerazioni che nessuno dei sistemi, di cui si discute, nè quello della proporzionale pura, nè quello misto, a cui si ispira l'attuale riforma, nè quello uninominale può assicurare il Governo ad un partito che abbia la prevalenza su tutti gli altri e che rispecchi la maggioranza assoluta sul corpo elettorale. Il principio della sovranità popolare deve per necessità di cose venire a transazione con le esigenze della realtà e contentarsi di un'applicazione relativa.

Il Parlamento ed il Paese devono quindi necessariamente scegliere fra due sistemi: o attribuire la maggioranza dei mandati parlamentari a quella lista e a quel partito che ottengono il maggiore numero di voti, anche se questo non raggiunga la maggioranza assoluta: o contentarsi di avere una Camera in cui nessun partito prevalga e la maggioranza parlamentare risulti artificiosamente da una fortuita e sempre rinnovantesi coalizione di minoranze, la quale il più delle volte rappresenta il peggiore tradimento della volontà del corpo elettorale. (*Approvazioni*). Le ragioni per cui si è adottato la prima delle due soluzioni sono legate alla dottrina politica del fascismo e coordinate intimamente con tutta la sua opera di governo. Ai Governi di coalizioni parlamentari che non possono seguire nessun indirizzo politico costante, dovendosi adattare a tutte le oscillazioni delle aggregazioni parlamentari da cui derivano la composizione e non possono promuovere nessuna opera legislativa organica, con unità di pensiero e di azione, poichè fatalmente la concezione di qualunque grande riforma è ostacolata dal dissenso delle varie tendenze, il fascismo contrappone la necessità dell'omogeneità assoluta del Governo che solo può risolvere i problemi fondamentali di un momento storico della vita del Paese.

Le altre obiezioni svolte dall'onorevole Abbiate possono essere rivolte a tutti i sistemi elettorali; così la disuguaglianza nel valore del voto, lamentata in questo progetto, trova invece la maggiore esplicazione proprio nel sistema proporzionale, il quale per la rigida

applicazione di criteri aritmetici determina la più stridente disparità nel valore del singolo voto rendendolo negli effetti nullo o multiplo a seconda dei casi. Si è reso così possibile l'elezione di alcuni candidati con un numero di voti fortemente inferiore a quelli riportati da altri candidati che invece rimasero soccombenti.

E anche nei riguardi del collegio uninominale si potrebbe mettere in rilievo il grande inconveniente che esso reca producendo due categorie di elettori: quelli il cui voto determina la elezione del deputato e quelli il cui voto praticamente ha effetto nullo.

L'attuale disegno di legge pone allo stesso piano giuridico tutti i cittadini e dà eguale valore iniziale al voto di ciascuno: è solo l'esercizio di tale diritto che determina una diversa efficacia di esso in relazione alla sua diversa funzione.

L'obbiezione, infine, per cui in questo disegno di legge la proporzionale conservata per la costituzione delle minoranze avrebbe lo scopo di scinderle per frazionarne le forze ed aumentare ancora di più la efficienza della maggioranza, non ha valore, inquantochè il sistema è stato adottato proprio allo scopo di assicurare a tutte le correnti politiche, anche le più piccole, la possibilità di portare la propria voce ed il proprio contributo di controllo nell'Assemblea.

Altre obiezioni sono state mosse dagli oratori che si sono dichiarati favorevoli alla legge.

Si è detto che il minimo indispensabile per il premio di maggioranza, cioè il 25 per cento dei votanti, sia troppo esiguo e che convenga elevarlo. In proposito mi permetto ricordare che tale argomento fu ampiamente discusso alla Camera dando occasione ad un vivace ed ampio dibattito che si concluse con un voto politico. Il Governo accettò l'introduzione del cosiddetto *quorum* solo perchè la questione fu raccomandata da diverse parti della Camera, quale argomento per dare maggiore autorità e valore rappresentativo alla maggioranza; si rifiutò allora che esso venisse fissato ad una cifra maggiore del 25 per cento poichè altrimenti si sarebbe frustrato tutto il principio informatore della riforma. Perciò prego l'onorevole Fracassi di voler ritirare il suo emendamento.

Come pure il Governo ritiene che la revisione delle circoscrizioni sulla base dell'ultimo censimento sia una delle più pregevoli innovazioni della riforma inquantochè si attua finalmente quanto, da qualche decennio, era viva aspirazione di tutti: di correggere cioè nelle circoscrizioni il rapporto tra il numero dei rappresentanti e la popolazione. È vero che i risultati dell'ultimo censimento non sono ancora ufficiali; ma prendere argomento da ciò per rinviare quello che rappresenta ormai un'assoluta necessità di giustizia distributiva sarebbe una finzione. Del resto, tenendo presenti i risultati del censimento del 1911 il riparto poco si discosterebbe da quello proposto, senza dire che le eventuali variazioni ai risultati attualmente conosciuti dell'ultimo censimento, saranno certo di lievissima entità, e molto probabilmente non arrecheranno alcun perturbamento nel reparto generale.

L'onorevole Mosca ha tessuto un alto elogio del collegio uninominale. Detto sistema, benchè come quello cui si ispira l'attuale riforma sia basato sul criterio maggioritario, non ha potuto essere accolto dal Governo per ragioni di diversa indole.

Innanzitutto perchè il collegio uninominale condurrebbe, nelle attuali condizioni dei partiti e dato il grande consenso che circonda il Governo, alla quasi soppressione di tutte le minoranze, ciò che non è nell'intento del Governo il quale se vuole che nella Camera elettiva vi sia una maggioranza capace di assicurare la continuità d'indirizzo alla vita dello Stato, vuole anche che vi siano rappresentanze di minoranze per il necessario controllo costituzionale.

Di più il ritorno al collegio uninominale frustrerebbe uno degli scopi essenziali della riforma che è quello di dare al voto funzione nazionale promuovendo nel paese, anche in questo campo di attività politica, un più celere ritmo nell'auspicato formarsi di una salda ed omogenea coscienza nazionale.

Infine col ritorno al collegio uninominale potrebbero riprodursi, specie in alcune regioni d'Italia, le ben note condizioni di mal costume politico basato su clientele personali o di interessi con un campo circoscritto alla visuale dei vari campanili. Ma il Governo fascista che invece chiama le nuove generazioni italiane a guardare ad un orizzonte molto più ampio ed

a considerare la vita e gli interessi locali solo come elementi secondari della vita e dei complessi interessi nazionali non potrebbe di nuovo frazionare tutto ciò che si collega al movimento politico unitario del paese in tanti compartimenti non collegati da un vincolo effettivo di solidarietà. Oltre a ciò, col nuovo sistema l'eletto dovendo rispondere della propria opera ad una Regione, anzi a tutta la Nazione, e non solamente ad una ristretta cerchia di individui, vede aumentato il suo prestigio e la sua responsabilità.

La legge, però, anzichè applicare integralmente il principio del collegio nazionale lo ha temperato coll'istituto delle liste circoscrizionali, appunto allo scopo di non separare nettamente e definitivamente l'eletto dagli elettori, e di conservare quei legami sufficienti a far sì che gli interessi e le necessità locali siano inquadrati in quelli nazionali.

L'onorevole Chimienti, infine, ha espresso l'opinione che convenisse deferire alla magistratura ordinaria il giudizio sulla regolarità delle operazioni elettorali. Tale questione viene dibattuta da molto tempo e può trovare argomenti contrari e favorevoli. Il Governo non ha creduto di accoglierla poichè ha ritenuto che con essa venisse infirmato il principio costituzionale della divisione dei poteri.

Prima di chiudere credo opportuno raccogliere una esortazione che l'onorevole Abbate ha rivolto sia pure indirettamente al Governo indicandogli una soluzione al problema parlamentare estranea al meccanismo elettorale e di portata e con ripercussioni più ampie, cioè alla possibilità di temperare o meglio di perfezionare il classico e tradizionale sistema parlamentare, che oggi è una delle basi della nostra vita costituzionale, con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali che dovrebbero fornire alla vita politica del Paese gli elementi tecnici e le competenze.

Questo problema non è nuovo, anzi, sia pure con altro scopo e per altre ragioni, è stato non molto tempo fa prospettato in questa Aula proprio dal Presidente del Consiglio onorevole Mussolini nel suo discorso dell'8 giugno di questo anno, quando egli spiegando la crisi del sistema parlamentare, crisi estranea alla sua volontà ed anche al programma del suo Partito, rilevò che al sistema stesso era stata inferta

una grave ferita da due fenomeni tipici del nostro tempo, uno dei quali è appunto il sindacalismo che raccoglie in associazioni tutti quelli che hanno interessi speciali e particolari da tutelare e che vogliono sottrarli alla incompetenza delle assemblee politiche.

Come si vede questo problema non è nuovo allo studio ed alla preoccupazione del Capo del Governo. Esso però è e rimane indipendente dal sistema della elezione dell'Assemblea politica. Anzi dirò di più: il nuovo sistema elettorale che fornisce al voto popolare caratteristiche e valore spiccatamente politiche quali quelle già illustrate, potrebbe preparare il campo per la possibilità di inquadrare appunto nell'ingranaggio costituzionale dello Stato altri elementi rappresentativi atti a compiere le funzioni tecniche che le assemblee politiche non sono più capaci di compiere per le profondamente mutate condizioni dei rapporti economici tra le varie classi di cittadini e per la grande complessità ed importanza che le attività produttrici hanno raggiunto nel nostro Paese.

Il Governo fascista non ha pregiudiziali in proposito, e il problema è da tempo posto per lui. Non è il caso oggi di dare una discussione teorica in proposito anche perchè i termini del problema non possono ancora essere definiti perdurando tuttora il processo di riassetto della vita economica e sociale del Paese. Ma certo si è che mai come in questo periodo i sindacati potrebbero adeguatamente ed efficacemente concorrere alla vita costituzionale dello Stato in quanto sulle rovine di un sindacalismo internazionale ed estraneo alle sorti della Patria, il fascismo ha costruito un sindacalismo nazionale, e, ogni giorno più perfezionantesi nella struttura e nell'attività, che, quale fattore sociale subordinato ai supremi interessi nazionali, possiede indiscutibilmente tutta la capacità per potere costituire uno degli elementi giuridici della vita dello Stato.

Il Governo prega il Senato di accogliere le proposte dell'onorevole Commissione e di votare integralmente la legge. Il Governo vuole con essa che il popolo italiano anche in questa funzione di altissimo valore ma non preponderante della sua attività politica, trovi nuovo argomento di disciplina e motivo per il perfezionamento del suo senso di responsabilità

civile, base per le maggiori fortune del Paese. (*Applausi virissimi e congratulazioni*).

BONICELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONICELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il vostro relatore potrebbe e forse dovrebbe tacersi, perchè tutti gli oratori che sono intervenuti in questa discussione, meno uno, hanno concluso, sebbene per diversi motivi (come è già avvenuto nella Commissione parlamentare), per l'approvazione integrale del disegno di legge.

E all'unico oppositore, come anche a tutti gli altri, ha già risposto esaurientemente il valoroso rappresentante del Governo.

Dirò tuttavia poche parole intorno a talune delle obiezioni mosse dall'onorevole Abbiate al disegno di legge, esaminandole non già alla stregua di considerazioni dottrinali intorno alla maggiore o minore eccellenza di un sistema elettorale in confronto degli altri, ma alla stregua della nostra esperienza, delle nostre esigenze e della volontà del paese.

Le obiezioni mosse dall'onorevole Abbiate al disegno di legge si raccolgono sostanzialmente intorno a questi due punti: la riforma non è necessaria, perchè gli inconvenienti attribuiti al sistema vigente sono dovuti non al sistema, bensì alle circostanze eccezionali nelle quali venne applicato; il secondo punto è questo: il premio di maggioranza, nel quale consiste la parte sostanziale dell'innovazione, è una supervalutazione della maggioranza relativa, arbitraria, incostituzionale, ingiusta.

Primo punto: sul fatto che la funzione parlamentare nei quattro anni successivi all'applicazione della proporzionale si è svolta in un modo intollerabilmente irregolare, io credo che siamo tutti d'accordo. Son cose note la instabilità dei Ministeri, poichè vi furono otto Ministeri in tre anni e mezzo; il ripetersi a brevissimo intervallo di discussioni interminabili e inconcludenti in sede di comunicazioni del Governo; il nichilismo legislativo del Parlamento, l'abuso dei decreti-legge, succedaneo inevitabile, di quel nichilismo; la degenerazione del Governo di Gabinetto in Governo di uomini, non scelti dal Presidente chiamato dalla fiducia del Re a comporre il Gabinetto, ma designati e imposti, nominativamente, dai gruppi della Camera. Questa è la degenera-

zione del Governo di Gabinetto, onorevole Abbiate, non quella a cui avete accennato come possibile conseguenza di questo disegno di legge: si ebbero così Governi viziati nell'origine da ingenti contrasti di tendenze e di indirizzi, ed inevitabilmente abulici ed effimeri.

Ora noi non diciamo, onorevole Abbiate, che tutto ciò sia dovuto in tutto, agli effetti della proporzionale; noi abbiamo riconosciuto, anzi, che in parte ciò è dovuto alle anormali circostanze, alle difficoltà eccezionali della vita politica politica del Paese nel momento in cui la proporzionale venne adottata: che anche fu dovuto, in parte, al regolamento nuovo della Camera, col quale essa disciplinava le sue funzioni interne; ma è innegabile che in parte, e in gran parte, questi inconvenienti sono dovuti all'influenza del sistema proporzionale.

Che la sostituzione *ex abrupto* del sistema proporzionale integrale, al sistema uninominale, dovesse produrre uno squilibrio, era ovvio anzitutto per la ragione che l'istituto parlamentare è nato, si è svolto ed è venuto formando lentamente le condizioni della propria vita e del proprio funzionamento, sempre a lato e in funzione concomitante del collegio uninominale; il quale lascia integra al deputato la propria libertà di condotta e di voto, mentre, col sistema proporzionale, l'unità deliberante nell'Assemblea non è più l'individuo, ma il gruppo. La volontà dell'individuo è assorbita dalla volontà del gruppo, il quale vota nella Camera dopo essersi vincolato con una deliberazione presa fuori della Camera, vincolato a sua volta il gruppo da imposizioni di organizzazioni esteriori.

In questo modo si comprende come la funzione dell'assemblea deliberante, la quale presuppone la libertà di votare, la libertà di subire l'influenza della discussione, questa funzione statutaria dell'assemblea debba rimanere profondamente turbata.

L'onorevole Crispolti ha detto, nel suo fine ed elevato discorso, che tutto ciò è un effetto, non già del sistema proporzionale, ma della organizzazione, almeno se ho ben compreso, dell'organizzazione dei partiti fuori della Camera, coeva all'adozione della proporzionale; e che non si deve scambiare un rapporto di concomitanza occasionale, con un rapporto causale. Ma consenta l'illustre collega che io gli ricordi che ciò non è storicamente esatto.

L'organizzazione dei partiti fuori della Camera, esisteva molti anni prima dell'avvento della proporzionale. Se fu intensificata contemporaneamente all'adozione del sistema proporzionale, lo fu precisamente sotto la spinta delle esigenze della proporzionale, la quale non giova che ai partiti fortemente organizzati. In ogni modo questa organizzazione dei partiti precede di molti anni l'adozione del sistema proporzionale. Eppure i gruppi di un tempo, onorevole Crispolti, non si comportarono mai come si sono comportati poi i gruppi di origine proporzionalistica; non si sono verificati mai allora gli inconvenienti che si verificarono nelle due ultime legislature di origine proporzionalistica. E si capisce: perchè il deputato di origine uninominalista, come accennavo poc'anzi, conserva integra la propria libertà di voto, la quale invece va perduta, nella volontà del gruppo per i deputati eletti col sistema proporzionale, i quali non devono la elezione al proprio valore, alla propria influenza, al proprio sforzo, ma la devono unicamente alla volontà e alla organizzazione del gruppo.

Onorevole Crispolti, mi consenta, dunque, di affermare che il suo sforzo di scagionare, sotto questo aspetto, la proporzionale, non è riuscito. Questo, per ciò che riguarda l'influenza qualitativa della proporzionale sui gruppi. E non meno chiara è l'influenza numerica. Nessuno può mettere in dubbio, io credo, che il partito costituzionale, nelle sue varie gradazioni, nonostante la raffica bolscevica del dopo-guerra, aveva pur sempre nel Paese la maggioranza relativa. Questa maggioranza, se avesse spiegata tutta la propria efficienza col sistema uninominalista, se non avesse subito l'effetto decurtatore della proporzionale, se non si fosse trovata di fronte a gruppi di minoranza rafforzati numericamente dalla proporzionale, sarebbe stata in grado di comporre nel proprio seno dei Ministeri di gran lunga più omogenei, più resistenti, più fattivi, di quei Ministeri di coalizione e di combinazione, effimeri e paralitici, che solo furono possibili col sistema proporzionale.

Del resto, onorevole Abbiate, gli stessi proporzionalisti ammettono, ammette la stessa associazione proporzionalista nella sua petizione che: « In un paese, nel quale nessun partito ha la maggioranza assoluta, la proporzionale rende inevitabile il Governo di coalizione »

con tutte le difficoltà e lentezze inerenti alla formazione e alla conservazione di simili Governi.

Soggiunge, bensì, l'associazione proporzionalista, che la proporzionale, nel tempo stesso che crea la necessità della coalizione, crea nei partiti, a lungo andare, la coscienza di questa necessità, e che questa coscienza, lentamente, finirà per rendere normalmente idonei e fattivi anche i Governi di coalizione.

Ora io condivido perfettamente l'opinione dell'onorevole sottosegretario di Stato sul punto che riguarda l'inferiorità congenita dei Governi di coalizione in confronto dei Governi omogenei. Ma ammesso pure che a lungo andare questa attitudine dei Governi di coalizione a funzionare efficacemente potesse realizzarsi, io mi domando: può il paese, mentre urgono provvedimenti indifferibili, necessari alla sua ricostruzione e mentre urge la necessità vitale della conservazione d'un Governo che abbia la capacità e la forza di tradurre in atto questi provvedimenti, può il paese, dico, attendere che si formi lentamente quella attitudine dei gruppi a costituire dei validi Governi di coalizione?

È una maturazione, onorevoli colleghi, che deve essere ben lontana, se dobbiamo giudicare dalla prova assolutamente negativa che in questi quattro anni hanno dato di sé i nostri gruppi, i quali hanno mostrato, invece, di mancare nel modo più completo di quel senso del limite tra le esigenze proprie e le necessità della nazione, che sarebbe stata la condizione *sine qua non* del funzionamento regolare di un Governo di coalizione.

Disse l'onorevole Abbiate, altresì, che non si può e non si deve « per necessità contingenti, mutare una legge organica ». Onorevole Abbiate, dite necessità urgenti, ma non dite necessità contingenti.

Lo spirito di indisciplina, lo sgretolamento del prestigio e dell'autorità dello Stato, che per poco non portava il nostro paese alla dissoluzione, non sono fenomeni contingenti; essi culminarono bensì nel tempo dell'occupazione delle fabbriche, ma la loro origine è assai più remota e il male è assai più profondo. Le cause sono troppo complesse, ed appartengono forse più alla storia che alla politica: e le responsabilità politiche sono forse troppo equamente

ripartite fra tutti, perchè metta conto di soffermarvisi. Basta la constatazione che i fenomeni deplorati del dopo guerra, non rappresentano che l'ultima fase di un processo profondo di rilassamento che si andava maturando da più decenni.

Ora un lungo periodo di debolezze e di abdicazioni non si redime in un giorno. La rete degli interessi, delle influenze, delle posizioni e delle clientele politiche, formatesi durante più decenni intorno a quella prassi di Governo, non può districarsi in poco tempo. Alla restaurazione spirituale e finanziaria del paese sopra salde basi, non bastano né uno né due periodi di pieni poteri eccezionali. Occorre una lunga pratica di Governo normale, ma vigoroso e fermo: e occorre, perciò, pur secondo le più larghe previsioni, un tempo che eccede, sicuramente, il termine entro il quale dovranno avvenire inevitabilmente le elezioni.

Ora è necessario che le prime elezioni si facciano con un sistema, che non lasci luogo alla riproduzione di quei coefficienti di difficoltà alla costituzione di un saldo Governo, che avemmo e che avremmo col sistema vigente.

Necessità e urgenza quindi di mutare; e qui non si presentavano che due vie: o tornare senz'altro al sistema uninominale, che ad avviso di molti, anche di non pochi membri della vostra Commissione, meglio di ogni altro sistema si adatta alle esigenze del regime parlamentare, col quale è nato e col quale ha lungamente funzionato in collaborazione: oppure modificare la legge vigente. Tornare al collegio uninominale, per le ragioni molto bene esposte dall'onorevole sottosegretario di Stato, non è possibile; e non è conveniente, anche per la ragione, aggiungo io, che in questo momento, nel quale il Paese ha bisogno di tesoreggiare tutte le proprie forze nella concordia, in questo momento il sistema proporzionale, che attutisce le asprezze della lotta, meglio risponde a questa necessità. E allora non restava che di trovare modo di adattare il sistema proporzionale, con opportuni temperamenti, alle esigenze funzionali del sistema parlamentare; e cioè: mantenere la struttura proporzionalistica della legge vigente; mantenere la proporzionale pura per le minoranze; ma avvalorare l'efficienza della maggioranza relativa in modo da renderla

idonea a dare quel Governo stabile che in regime di proporzionale integrale, data la proporzione dei partiti fra noi e data la loro scarsa maturità politica, l'esperienza ha dimostrato non effettuabile: avvalorare questa efficienza della maggioranza relativa, approssimativamente, nella misura in cui riesce ad avvalorarla, in pratica, il sistema uninominale; poichè bene a proposito ricordava ieri l'onorevole Mosca, che in Inghilterra, anche nelle ultime elezioni, la maggioranza relativa, con un terzo dei voti, ottenne i due terzi dei seggi: il premio di maggioranza non fa, in sostanza, che sostituirsi a quello, che era già, praticamente, l'effetto dello scrutinio uninominale. Per effetto di questo premio di maggioranza restano assegnati alla maggioranza relativa, ossia al partito che ottenga il maggior numero e almeno il 25 per cento dei voti, i due terzi dei seggi, mentre l'altro terzo è ripartito tra le varie minoranze col sistema proporzionale.

Per tal modo alla maggioranza è assicurata la possibilità di governare, e alle minoranze sono assicurati, con esatta proporzionalità rispettiva, la rappresentanza e il controllo parlamentare.

All'accusa d'incostituzionalità contro questo premio di maggioranza mossa dall'onorevole Abbiate, ha già risposto l'onorevole sottosegretario di Stato. Si potrebbe aggiungere come sia singolare che l'accusa d'incostituzionalità portata contro una legge, nell'atto stesso in cui questa viene proposta all'approvazione del Parlamento, provenga proprio da chi riconosce nel Parlamento, come riconosce l'onorevole Abbiate, poteri costituenti.

Questo per la forma; quanto alla sostanza è ovvio anzitutto ribattere che non sono confrontabili, numericamente, cose qualitativamente diverse. Il valore di un gruppo animato da una volontà unica, è essenzialmente cosa diversa, rispetto all'attitudine e quindi al titolo a governare, da una somma di gruppi animati da volontà diverse e contrarie fra loro, che si paralizzano a vicenda e che restano per ciò solo squalificate per il Governo.

D'altra parte ricordo che questo premio di maggioranza sostanzialmente è in vigore nelle elezioni amministrative da parecchi decenni senza alcun inconveniente, e sostanzialmente e formalmente, in forma identica a quella adottata in questo disegno di legge, era stato ap-

provato dalla Camera nel 1921 per le elezioni amministrative, su proposta di quegli stessi partiti che oggi si oppongono a questa legge in nome della costituzionalità e della giustizia.

Senza ombra di fondamento, infine, è l'apunto di *ingiustizia*, mosso contro un istituto che è imposto dalla necessità di conciliare il sistema proporzionale colle esigenze più vitali dell'istituto parlamentare.

Il criterio del giusto e dell'ingiusto, onorevoli colleghi, in materia politica, va ricercato e determinato in relazione al fine di ogni istituzione politica, che è la conservazione e l'incremento dello Stato. Ora la proporzionale è giusta fino al limite entro il quale non contrasta a quel fine; cessa di essere giusta, se determina la paralisi dell'istituto parlamentare.

Ed ho finito e concludo come conclude la nostra relazione: Che questo disegno di legge ha meriti e demeriti, ma nessun sistema elettorale è perfetto e nessuno è perpetuo. Che questo disegno di legge ha il merito, riconosciuto in termini espliciti anche dall'onorevole Crispolti, di avvalorare in questo momento storico, nel quale è necessità di vita avvalorarla, l'efficienza del potere esecutivo.

Vi fu un periodo, un lungo periodo della nostra vita parlamentare, nel quale l'ortodossia costituzionale e democratica era fatta consistere, in perfetta corrispondenza, del resto, coll'opinione pubblica del tempo, era fatta consistere nella diffidenza verso la forza del governo, nella fobia delle possibili esorbitanze del potere esecutivo. Le nostre contese parlamentari, per molto tempo, si sono pressochè tutte aggirate intorno a questo pernio.

Oggi le tendenze dello spirito pubblico sono mutate, anzi invertite: oggi il nostro popolo, dopo un'amara esperienza, non teme, nel Governo, la forza: teme e depreca soltanto la debolezza e l'ignavia (*bene*); ed è rafforzato in questo sentimento dalla constatazione dei risultati mirabili ottenuti in un anno da un Governo forte. Per questo il nostro popolo si stringe fiducioso intorno al Governo, che non gli dà blandizie, ma inflessibilmente gli impone, per la sua salvezza e per la sua grandezza, severa disciplina e duri sacrifici. Anche sotto questo aspetto il presente disegno di legge, onorevoli colleghi, può ben dirsi che risponda alla chiara volontà del paese. (*Vivissime approvazioni; applausi; congratulazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Carlo Ferraris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione di finanze, la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1298, autorizzante la spesa di lire 160 milioni per l'acquisto da parte dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato di 120 locomotori elettrici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Ferraris della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che, obbedendo ai suoi voleri, ho così completata la Commissione permanente di accusa. Membri effettivi: Dallolio Alberto, Diona, Dorigo, Giordani. Membri supplenti: Bellini e Fratellini.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« Modificazioni alla legge elettorale politica ».
(N. 630).

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge elettorale politica ».

Prima di procedere alla discussione degli articoli, comunico al Senato un ordine del giorno del senatore Spirito, che essendo stato presentato dopo la chiusura, non può essere svolto.

Ne do lettura:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del Governo, conferma la sua fiducia nel Ministero e passa alla discussione degli articoli ».

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se accetta quest'ordine del giorno.

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno, interim degli affari esteri*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si procederà ora alla discussione degli articoli che rileggo:

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli articoli 3, 39, 106 e 119 ed ai Titoli III, IV e VI del testo unico 2 settembre 1919, numero 1495, sono sostituiti i seguenti:

Art. 3.

I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.

Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore all'elezione, trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed iscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità.

(Approvato).

Art. 39.

Entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori entro il trentesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il certificato, in carta bianca, indica la circoscrizione, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona cui fu fatta la consegna,

non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal trentunesimo giorno fino al giorno antecedente alle elezioni e nel giorno stesso delle elezioni, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato di iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei cinque giorni antecedenti le elezioni e nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il presidente della Commissione provinciale elettorale, previa sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, dal trentunesimo giorno antecedente l'elezione almeno dalle ore 9 alle 19.

Nel giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto dalle ore 7 alle ore 19.

Il sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che contravvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di multa da lire 300 a lire 3000.

Pel reato previsto dal presente articolo il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

(Approvato).

TITOLO III.

COLLEGIO UNICO NAZIONALE E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI.

Art. 40.

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 535.

Tutto il Regno forma un Collegio Unico Nazionale, e sono costituite circoscrizioni eletto-

rali, secondo la tabella A allegata come parte integrante della presente legge.

Tale tabella contiene altresì il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione, giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno.

(Approvato).

Art. 41.

Il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione deve essere riveduto per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale. Il riparto è fatto in proporzione della popolazione delle circoscrizioni accertata col censimento medesimo.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei comuni, mandamenti, circondari e provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.

(Approvato).

Art. 42.

Il Collegio unico nazionale è convocato dal Re. Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione devono decorrere almeno settanta giorni.

I sindaci di tutti i comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'articolo 55.

(Approvato).

Art. 43.

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve

farne proposta, nei trenta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi della domenica precedente a quella delle elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del sabato precedente la elezione.

(Approvato).

Art. 44.

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

(Approvato).

Art. 45.

La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° il bollo della sezione munito di cinque serie di cifre mobili da 0 a 9 agli effetti dell'articolo 67;

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale, ai termini dell'art. 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'articolo 64, una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 8, ugualmente autenticata, nonchè l'elenco di cui al 3° comma dello stesso articolo 3.

3° due copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione di cui all'articolo 55, delle quali una copia deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e l'altra deve essere affissa nella sala della votazione, a norma dell'articolo 64, e due copie del bollettino nazionale di cui nello stesso articolo 55;

4° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49;

5° il pacco delle schede, che al presidente

della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla prefettura e sul cui involucri esterno sarà stato indicato il numero delle schede contenute;

6° due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le schede da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

(Approvato).

Art. 46.

1° comma: *soppresso*.

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C e debbono essere fornite ai comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

(Approvato).

Art. 47.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 62, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21.

(Approvato).

Art. 48.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello circoscrizionale (tabella A) fra i magistrati, anche del pubblico ministero, che esercitano il loro ufficio nell'ambito della circoscrizione stessa.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di una circoscrizione, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito e dell'armata, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i

notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, gli avvocati delle ferrovie dello Stato, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, o anche nella circoscrizione se questa comprenda provincie appartenenti a distretti diversi, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni.

La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura e dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve esser corrisposto dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1ª categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2ª categoria.

(Approvato).

Art. 49.

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivo precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria

scheda soltanto un nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine e, al più tardi, non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire venti.

(Approvato).

Art. 50.

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità. Se il Consiglio comunale è sciolto, assume tali funzioni, che sono pure obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, si procede per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 51.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della circoscrizione;

2° i notai aventi residenza nella circoscrizione;

3° i segretari comunali che prestano servizio nei comuni della circoscrizione;

4° gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella circoscrizione;

5° gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti ai vice cancellieri di tribunale di prima classe.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

(Approvato).

Art. 52.

Le liste recanti il cognome e nome dei candidati, e comprendenti non più di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non più di cinquecento elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Al cognome e nome dei candidati potrà aggiungersi anche la paternità od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

Alla lista deve allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati.

Un candidato non può essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma può essere compreso in liste portanti lo

stesso contrassegno in non più di due circoscrizioni.

(Approvato).

Art. 53.

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello indicata dalla tabella allegata, non più tardi delle ore 16 del quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione, unitamente agli atti di accettazione delle candidature e alla dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

La dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro iscrizione nella lista politica della circoscrizione.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con multa da lire trecento a lire tremila. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re, per tale reato, procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori, indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore, deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o da un regio console, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, che vi appone anche l'indicazione del comune, nelle cui liste dichiarano di essere iscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati; i contravventori sono puniti con multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a tre mesi.

Per gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione stesa nelle forme indicate all'articolo 11, che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

Insieme con la lista deve essere presentato un modello di contrassegno stampato, anche figurato.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni di cui all'articolo 56.

La Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ricevuta, sia delle liste dei candidati che sono state presentate, che delle designazioni dei delegati.

La Corte d'appello, composta dal Primo Presidente e dai consiglieri della Prima Sezione, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma:

1° verifica che le liste presentate siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto dall'articolo 52 non tenendo conto di quelli che eccedono il limite massimo, e che tali liste comprendano il numero minimo dei candidati indicato dallo stesso articolo, ricusando quelle liste che non si trovino in dette condizioni o riducendo al limite massimo prescritto le liste contenenti un numero eccedente di candidati, cancellando gli ultimi nomi;

2° ricusa i contrassegni che fossero identici o troppo facilmente confondibili con contrassegni di altre liste precedentemente presentate e assegna, nei limiti di tempo prescritti dal nono comma del presente articolo, un termine per la presentazione di un nuovo contrassegno;

3° toglie dalle liste i nomi dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione e di quelli che non avranno compiuto i 25 anni entro il giorno della elezione;

4° cancella dalle liste i candidati già compresi in una lista presentata in precedenza;

5° assegna un numero ai singoli candidati in ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi si trovano iscritti.

Ultimate le operazioni di cui sopra, la Corte d'appello trasmette immediatamente tutti i documenti all'Ufficio centrale nazionale sedente presso la Corte d'appello di Roma.

(Approvato).

Art. 54.

Soppresso.

Art. 55.

La Corte d'appello di Roma è costituita in Ufficio centrale nazionale. Ad essa i presentatori delle liste circoscrizionali, per mezzo dei delegati di cui all'art. 53, debbono dichiarare o personalmente o con atto autentificato da notaio o dal sindaco di un comune della circoscrizione, entro cinque giorni dalla presentazione delle liste alla Corte di appello circoscrizionale,

con quale o quali liste aventi lo stesso contrassegno intendono unificarsi. Entro sette giorni dal ricevimento di tutti gli atti trasmessi dalle singole Corti d'appello circoscrizionali lo Ufficio centrale nazionale:

1° esamina le varie liste presentate nelle diverse circoscrizioni ed unifica quelle che sono presentate con lo stesso contrassegno e corredate dalla dichiarazione reciproca di cui al 1° comma di questo articolo, ammettendole a votazione con lo stesso contrassegno, ed assegnando ad esse lo stesso numero progressivo di cui al seguente numero 2.

Elimina dalla votazione le liste che non abbiano almeno in due circoscrizioni lo stesso contrassegno e la dichiarazione reciproca di unificazione di cui sopra.

Ferma restando la disposizione del precedente capoverso, le liste che abbiano un contrassegno identico a quello di altre liste ma siano sfornite della dichiarazione reciproca di unificazione, sono ammesse a votazione separatamente, assegnandosi ad esse un diverso numero progressivo;

2° estrae a sorte il numero da assegnarsi a ciascun gruppo di liste ammesse a votazione;

3° cancella da tutte le liste i candidati compresi in liste recanti contrassegni diversi e quelli compresi in liste recanti il medesimo contrassegno presentati in più di due circoscrizioni;

4° provvede per mezzo del Ministero dell'interno alla stampa:

a) delle schede di cui all'articolo 57;

b) dei manifesti di ciascuna circoscrizione contenenti le liste rispettive dei candidati col relativo contrassegno. In questo manifesto devono essere indicate le altre circoscrizioni nelle quali sono state presentate le stesse liste;

c) di un bollettino, da inviarsi a tutti i comuni, e da affiggersi in tutte le sezioni, nel quale siano riportate tutte le liste con l'indicazione delle circoscrizioni in cui le singole liste sono state presentate, del numero progressivo ad esse assegnato, dei rispettivi contrassegni e dei nomi dei candidati compresi nelle liste stesse con la rispettiva numerazione progressiva. In tale bollettino sarà seguito l'ordine delle circoscrizioni secondo la tabella allegata.

(Approvato).

Art. 56.

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da un sindaco della circoscrizione o da un notaio, i delegati di cui all'articolo 53, ovvero, in loro luogo, persone da essi all'uopo autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso la Corte d'appello circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza o allontanamento del primo, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. Hanno pure diritto di designare un rappresentante presso l'Ufficio centrale nazionale istituito presso la Corte d'appello di Roma. La dichiarazione presso l'ufficio delle sezioni è presentata alla Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale entro la domenica precedente alla elezione. La Cancelleria ne rilascerà ricevuta e provvederà all'invio delle singole designazioni presso la segreteria delle sezioni. Per i rappresentanti presso la Corte di appello circoscrizionale la dichiarazione deve esser presentata, previo rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla rispettiva Cancelleria. Per il rappresentante presso la Corte d'appello di Roma, la dichiarazione deve essere presentata, entro il lunedì successivo, alla Cancelleria della Corte stessa la quale ne rilascerà ricevuta.

Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza, o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Approvato).

Art. 57.

La scheda è di carta consistente bianca, di tipo unico, preparata a cura del Ministero dell'Interno con le caratteristiche essenziali del

modello allegato B, e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione secondo il numero progressivo di cui al n. 2 dell'articolo 55.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Nella parte centrale saranno tracciate le linee trasversali sufficienti a contenere i voti di preferenza di cui al secondo comma dell'articolo 71.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

(Approvato).

Art. 58.

Soppresso.

Art. 59.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 119 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vicepresidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

(Approvato).

Art. 60.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché il presidente, il vicepresidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè siano iscritti come elettori in altra sezione o in altra circoscrizione.

(Approvato).

Art. 61.

Alle ore 16 del sabato precedente le elezioni il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vicepresidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di liste di candidati.

(Approvato).

Art. 62.

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; nell'altro, destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti delle liste dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono portare fissata con una catenella la matita necessaria all'elettore per esprimere il voto e devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

(Approvato).

Art. 63.

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 39, nonchè i candidati della circoscrizione.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

(Approvato).

Art. 64.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nelle liste degli elettori della sezione.

Una copia di dette liste, gli elenchi di coloro, che sono contemplati all'articolo 3, una copia del manifesto contenente le liste dei candidati, ed una copia del bollettino di cui all'articolo 55, n. 4 lettere *b*) e *c*), devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Il hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori della circoscrizione, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagli individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che convoca il collegio nazionale, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica delle elezioni.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

(Approvato).

Art. 65.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura,

gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, deve intendersi l'Arma dei Carabinieri.

Questo articolo, in uno agli articoli 71, 72, 75, 77, 78, 80 e 81 e agli articoli dal 106 al 121 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

(Approvato).

Art. 66.

Nella sala dove ha luogo la votazione e fino a che l'adunanza non sia sciolta gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei deputati.

(Approvato).

Art. 67.

Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di schede, in corrispondenza delle centinaia di elettori iscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle schede, di cui al n. 5 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della scheda stessa.

È in facoltà di ciascun rappresentante di lista di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le schede ed è sostituito dal vice-presidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le schede sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 5 dell'articolo 45.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei carabinieri.

(Approvato).

Art. 68.

Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda giusta la indicazione a stampa, riponendole tutte nella stessa urna.

Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le nove antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di una lista di candidati, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, ap-

ponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti delle liste dei candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 119.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 77.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui il penultimo comma dell'articolo 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigranti, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona, che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

(Approvato).

Art. 69.

Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 119.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale le norme relative alla istituzione di una tessera permanente di iscrizione nelle liste elettorali. Nel decreto Reale sarà anche stabilito il termine entro il quale cesseranno di aver vigore le disposizioni dell'articolo 39, dei primi cinque comma del presente e dell'articolo 70.

(Approvato).

Art. 70.

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

(Approvato).

Art. 71.

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata, leggendo ad alfa voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il se-

gretario segna sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia eguale a quello portato dalla scheda.

Il presidente, astenendosi da ogni esemplificazione, avverte l'elettore che deve tracciare nella scheda un segno con matita nera sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta, e che ha facoltà di scrivere, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il cognome di uno o due candidati compresi nella lista medesima, ai quali voglia dare il voto di preferenza, e che può indicarne anche tre se i deputati assegnati alla circoscrizione sono in numero maggiore di venti.

Avverte inoltre l'elettore che è in facoltà di indicare col semplice numero i candidati, che voglia preferire, e che deve piegare la scheda secondo le linee in essa indicate e chiuderla inumidendone la parte ingommata.

L'elettore deve recarsi ad uno dei tavoli a ciò destinati e votare tracciando nella scheda un segno a matita nera sul contrassegno rispondente alla lista da lui prescelta. Ha anche facoltà di scrivere, colla stessa matita nera, nelle apposite linee tracciate nella parte centrale, il nome e cognome o il solo cognome di uno o due o tre candidati compresi nella stessa lista a cui voglia dare il voto di preferenza, giusta le norme di cui al secondo comma. In caso di identità di cognome fra candidati della stessa lista o di liste diverse dovrà scrivere anche il nome e, ove occorra, la paternità.

Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due.

La indicazione deve contenere a tutti gli effetti entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

Ove l'elettore non abbia segnata veruna lista e abbia solo scritto una o più preferenze, s'intenderà dato il voto a quella lista che comprende il cognome o i cognomi indicati.

La indicazione delle preferenze può anche essere fatta scrivendo, invece del cognome, il numero sotto il quale è segnato nella lista il candidato preferito.

Ogni cognome od ogni numero deve essere scritto in righe separate.

Le preferenze dovranno essere indicate o tutte col cognome o tutte col numero.

È vietato ogni altro segno o indicazione.

La indicazione della preferenza per un candidato compreso in una lista diversa della stessa circoscrizione o nella stessa lista in circoscrizione diversa è anche causa di nullità della scheda.

Prima di abbandonare il tavolo, l'elettore deve ripiegare la scheda secondo le indicazioni in essa contenute e chiuderla inumidendone la parte ingommata.

Egli poscia la consegna al presidente, il quale constata la chiusura della scheda e, ove non sia chiusa, invita l'elettore a rientrare in cabina perchè la chiuda; e quindi ne verifica la identità esaminando la firma ed il bollo, nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la scheda stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le schede mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non la riconsegnano.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire mille o con la detenzione sino ad un mese.

(Approvato).

Art. 72.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda dall'elettore dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Il presidente deve vigilare che l'elettore che si reca nella cabina trovi la matita di cui al terzo comma dell'articolo 62.

(Approvato).

Art. 73.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

(Approvato).

Art. 74.

Se un elettore riscontra che è deteriorata la scheda consegnatagli ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma dell'articolo 67. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 71, è annotata la consegna della nuova scheda.

In egual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una scheda è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza scheda.

(Approvato).

Art. 75.

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuna. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

(Approvato).

Art. 76.

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne e dei tavoli per

l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 62 il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli, che meglio possono soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste, a norma dell'articolo 88.

(Approvato).

Art. 77.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 88, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

(Approvato).

Art. 78.

Adempiuto a quanto è prescritto dall'articolo 75 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, di cui all'articolo 30. Questa lista deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente, ed esser chiusa in un piego sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio di cui all'articolo 67. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti delle liste dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le schede rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuta la scheda, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che

non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono colle stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce il contrassegno, ed, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è espresso il voto ed il cognome dei candidati pei quali sia stato espresso voto di preferenza, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le schede non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti di lista nulli e dei voti di lista contestati, che non siano stati assegnati ad alcuna lista;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli iscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono esser compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in

un piego che, insieme con quello delle schede deteriorate e quello delle schede consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui all'articolo 67, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo, di cui all'articolo 67, e quello dei rappresentanti delle liste dei candidati presenti, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 83.

Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente comma da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 82.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti alle liste od ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 82 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore sette del mattino successivo.

(Approvato).

Art. 79.

Soppresso.

Art. 80.

Oltre i casi di nullità previsti dagli articoli 71 e 72, sono nulli i voti quando:

1° le schede non siano quelle di cui all'articolo 45 ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 67, siano state accettate e poste nella seconda urna ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice;

2° le schede presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente;

3° le schede non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o quando non possa identificarsi la lista prescelta;

4° le schede contengano altri segni o indicazioni oltre quelli ammessi dall'articolo 71.

(Approvato).

Art. 81.

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa l'ufficio della sezione non abbia condotto a termine le operazioni, ovvero non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve, alle ore sette del mattino successivo, chiudere l'urna contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'altra urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un piego le schede residue, quelle che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'articolo 78. Alla chiusura delle urne ed alla formazione del piego si applicano le prescrizioni del citato articolo.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 83, nella cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 83.

(Approvato).

Art. 82.

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 67, e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti delle liste presenti.

Un esemplare di questo verbale e di quello redatto a norma dell'articolo 61 viene, entro il lunedì susseguente all'elezione, depositato nella segreteria del comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle schede insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi ap-

pone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori e i rappresentanti delle liste ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 78, n. 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio.

Gli scrutatori e i rappresentanti delle liste intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

(Approvato).

Art. 83.

Il presidente, o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il piego chiuso e sigillato contenente l'altro esemplare del verbale colle schede e carte, di cui all'articolo 78, alla Cancelleria della Corte d'appello circoscrizionale.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente della Corte d'Appello può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

(Approvato).

Art. 84.

La Corte d'appello circoscrizionale funge da ufficio centrale della circoscrizione, e procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell'articolo 81, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 78, 80 e 82;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e i voti di preferenze ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

3° di tali operazioni redige, nelle forme stabilite dall'articolo 87, verbale in doppio esemplare. Uno di essi sarà trasmesso immediatamente alla Corte d'appello di Roma; l'altro sarà conservato nell'archivio della Corte stessa. Saranno inoltre inviati immediatamente e colla massima garanzia alla Corte d'appello di Roma tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati. La Corte d'appello di Roma deve entro tre giorni inviarne ricevuta.

(Approvato).

Art. 84-bis.

L'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte d'appello di Roma sarà composto del primo presidente e di quattro presidenti di sezione; in caso d'impedimento il primo presidente è sostituito dal presidente di sezione più anziano, e i presidenti di sezione sono sostituiti dal consigliere più anziano della rispettiva sezione. Esso si farà assistere, ove lo creda, da esperti scelti dal presidente.

Appena saranno pervenuti i verbali di tutte le Corti d'appello circoscrizionali, l'Ufficio centrale nazionale:

1° procede alla somma di tutti i voti ottenuti dalle singole liste in tutto il Regno;

2° verificata quale sia la lista che abbia raggiunto il venticinque per cento dei voti validi ed abbia ottenuto il maggior numero di voti in tutto il collegio nazionale, attribuisce ad essa i due terzi del numero totale dei deputati, cioè 356, e proclama eletti, in ogni circoscrizione, tutti i candidati contenuti nella lista medesima secondo l'ordine dato dai voti di preferenza ottenuti.

Nel caso in cui nessuna lista raggiunga il venticinque per cento, si applicano a tutte le liste, nel computo nazionale, le disposizioni stabilite nel n. 3 per le liste di minoranza.

Ove, per qualsivoglia ragione, il numero dei proclamati della lista di maggioranza in ciascuna circoscrizione non raggiunga i due terzi dei deputati assegnati alla circoscrizione stessa, i posti residui saranno attribuiti alle altre liste di minoranze secondo le norme di cui nel seguente numero.

3° per ciascuna circoscrizione fa la somma complessiva dei voti ottenuti da tutte le liste di minoranza.

Divide tale somma per il numero dei deputati assegnati, per la circoscrizione, alla minoranza secondo la tabella.

Il risultato costituisce il quoziente di minoranza della circoscrizione.

Divide poi la somma dei voti ottenuti dalle singole liste per tale quoziente, e il risultato rappresenta il numero dei posti da assegnarsi a ciascuna lista di minoranza nella circoscrizione. I posti eventualmente rimanenti verranno rispettivamente distribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni avranno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quella lista che abbia avuto maggiori voti nella circoscrizione.

Proclama quindi eletti, in corrispondenza del numero dei seggi attribuiti nella circoscrizione a ciascuna lista, secondo il computo di cui al comma precedente, quei candidati che vi abbiano ottenuto il maggior numero di voti, di preferenza.

(Approvato).

Art. 85.

Sia gli uffici centrali circoscrizionali, che l'Ufficio centrale nazionale, pronunziano provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvo il disposto dell'articolo 88.

È vietato loro di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli specificati nel precedente articolo.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula dell'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste dei comuni della circoscrizione.

Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 56.

Tranne i rappresentanti delle liste di cui all'articolo 56, nessun altro elettore ha diritto di entrare nella sala dell'Ufficio centrale nazionale.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'articolo 65. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'articolo 56, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti delle liste dei candidati.

(Approvato).

Art. 86.

Nel determinare il numero dei suffragi saranno computati tutti i voti ad eccezione di quelli di cui è dichiarata la nullità a termini degli articoli 71, 72 e 80, e di quelli contestati e non attribuiti.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale nazionale invia attestato ai deputati proclamati e dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati, nonché alle singole prefetture che la portano a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

(Approvato).

Art. 87.

Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

Nel verbale debbono essere indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità dell'articolo 84-bis.

Uno degli esemplari del verbale con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale nazionale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale deve rilasciarne ricevuta.

Nel procedere alla verifica dell'elezione la Giunta delle elezioni accerta anche, agli effetti del comma 4° dell'articolo 103, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e si pronuncia sui relativi reclami.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte d'appello di Roma.

(Approvato).

Art. 88.

È riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni, in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 75 e del numero 2° dell'articolo 78. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcuna lista e di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere mandati alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa Segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le schede e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio all'Ufficio centrale nazionale.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'Ufficio centrale nazionale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

(Approvato).

Art. 89.

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunciato su tutte le elezioni, il Presidente della Camera dà notizia, per mezzo del primo presidente della Corte d'ap-

pello di Roma, al pretore, presso il quale sono state depositate, a' termini dell'articolo 82, le schede relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti della elezione all'autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

(Approvato).

TITOLO IV. DEI DEPUTATI

Art. 90.

Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno delle elezioni, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

(Approvato)

Art. 91.

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato e di ogni altra pubblica amministrazione sono eleggibili all'ufficio di deputato, ad eccezione di:

a) prefetti, vice-prefetti e sotto-prefetti o chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i capi ed i segretari di gabinetto dei ministri e dei sottosegretari di Stato. Le ineligibilità di cui alle lettere a), b), c), non hanno luogo quando i funzionari suddetti abbiano cessato dalle loro funzioni almeno un anno prima del decreto di convocazione del Collegio;

d) funzionari rappresentanti del Pubblico Ministero di qualunque grado.

I magistrati non contemplati nella lettera d) e nell'articolo 92-bis lettera c) non possono essere eletti nella circoscrizione dove esercitano attualmente il loro ufficio, od in quella in cui l'abbiano esercitato sei mesi prima del decreto di convocazione dei comizi. Parimenti gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali di terra, di mare, d'aeronautica e della milizia volontaria nazionale non possono essere eletti nella circoscrizione dove hanno un comando territoriale od in quella in cui l'abbiano avuto sei mesi prima del decreto di convocazione del Collegio.

(Approvato).

Art. 92.

I funzionari, impiegati ed agenti dello Stato aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, quando siano eletti deputati, saranno collocati in aspettativa senza stipendio.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

Art. 92-bis.

Sono eccettuati dall'obbligo dell'aspettativa speciale di cui nel precedente articolo:

a) i ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro della Real Casa, il primo segretario del gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione, i consiglieri del Consiglio di Stato, l'avvocato generale erariale e l'avvocato generale militare;

c) il primo presidente, i presidenti e i consiglieri di Corte di cassazione;

d) i primi presidenti, i presidenti e i consiglieri delle Corti di appello;

e) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria nazionale;

f) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici.

(Approvato).

Art. 92-ter.

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze e di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o agli altri bilanci indicati nell'art. 92.

(Approvato).

Art. 93.

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiati dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

(Approvato).

Art. 94.

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

(Approvato).

Art. 95.

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti, alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

(Approvato).

Art. 96.

Soppresso.

Art. 97.

Soppresso.

Art. 98.

Soppresso.

Art. 99.

I deputati impiegati, di cui all'articolo 92-bis, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito e dell'armata in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nella rispettiva circoscrizione.

Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 100.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

(Approvato).

Art. 101.

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'art. 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

(Approvato).

Art. 102.

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

(Approvato).

Art. 103.

Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.

In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.

Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilità preesistente alla elezione, verrà attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.

Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.

La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.

(Approvata).

Art. 103-bis.

I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.

(Approvato).

Art. 104.

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei proprii membri.

(Approvato).

Art. 105.

A ciascun deputato, senza alcuna distinzione, viene corrisposta, a decorrere dal giorno in cui

entra in funzione, la somma di annue lire 15,000 a titolo di indennità e rimborso spese di corrispondenza.

È iscritto nel bilancio della Camera il fondo corrispondente all'ammontare dei suddetti compensi, dei quali non è ammesso nè rinuncia o cessione da parte del deputato, nè sequestro.

Il Senato del Regno potrà assegnare ai suoi membri una indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono.

(Approvato).

Art. 105-bis.

Gli emigrati che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

(Approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI E PENALI

Art. 106.

Oltre quanto è stabilito negli articoli 108, 112 e 121 incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147

del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'articolo 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

(Approvato).

Art. 119-bis.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta faccia indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

(Approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 125.

Soppresso.

Art. 126.

Soppresso.

Art. 127.

Soppresso.

Art. 128.

Soppresso.

Art. 129.

Soppresso.

Art. 130.

Soppresso.

Art. 131.

Soppresso.

Art. 131-bis.

Per la prima applicazione della presente legge le circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 40 saranno costituite in base alla tabella allegata A-bis che farà parte integrante della legge stessa.

(Approvato).

Art. 132.

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quella del presente testo unico.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico, sentito il parere delle Commissioni, nominate per l'esame del disegno di legge, le disposizioni della presente legge con le disposizioni del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495, e delle leggi e dei decreti successivi, provve-

dendo anche perchè vengano modificate in tutti gli articoli della legge le disposizioni riguardanti gli antichi collegi elettorali e quelle riguardanti l'uso della busta di Stato e della scheda libera.

(Approvato).

Numero d'ordine delle circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESSE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle province del Regno alla data del 31 dicembre 1921
1	Piemonte	Torino-Alessandria-Cuneo-Novara	3,179,323
2	Liguria	Genova-Portomaurizio	926,152
3	Lombardia	Milano-Pavia-Bergamo-Brescia-Como-Cremona-Mantova-Sondrio.	3,750,051
4	Veneto	Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo-Padova-Verona-Vicenza-Trento.	2,345,402 ^(a)
5	Venezia Giulia	Trieste-Udine-Pola-Zara	528,559 ^(b)
6	Emilia	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia.	2,227,346
7	Toscana	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Lucca-Massa-Pisa-Siena .	2,242,476
8	Marche	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	972,466
9	Lazio o Umbria	Roma-Perugia	1,446,301
10	Abruzzi	Aquila-Chieti-Teramo	1,005,271
11	Sannio	Avellino-Benevento-Campobasso	1,015,529
12	Campania	Napoli-Caserta-Salerno	2,291,626
13	Puglie	Bari-Foggia-Lecce	1,588,317
14	Calabria e Basilicata	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria-Potenza	1,821,057
15	Sicilia	Palermo-Caltanissetta-Catania-Girgenti-Messina-Siracusa-Trapani.	2,933,154
16	Sardegna	Cagliari-Sassari	680,450
			28,953,480

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Comuni di Pavia e di Bobbio in forza del Regio decreto 4 marzo 1923, n. 544, e compresi i comuni di Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brignatella, Bobbio in forza del Regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726.

Annotazioni — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921 è desunta dagli ultimi dati ufficiali forniti dalle provincie per circoscrizioni.

Il riparto dei Deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti. Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei Deputati è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale sia superiore a 0.50.

(*) Numero conseguente alla modificazione introdotta nella circoscrizione dei nn. 10, 11 e 12 e al riparto dei residui.

ALLEGATO A.

Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numero dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare		Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d'Appello circoscrizionale
			alla lista prevalente	alle liste di minoranza	
56	3,535,363	47	31	16	Torino
17	^(c) 1,329,745	18	12	6	Genova
64	^(d) 5,217,110	69 (*)	46	23	Milano
52	3,965,464	53	35	18	Venezia
25	1,715,117	23	15	8	Trieste
39	^(e) 3,083,814	41	27	14	Bologna
39	2,822,745	38	25	13	Firenze
17	1,202,559	16	11	5	Ancona
25	2,246,214	30	20	10	Roma
18	1,197,968	16	11	5	Aquila
18	1,112,640	15	10	5	Napoli
40	2,984,167	40	27	13	Napoli
28	2,399,004	32	21	11	Bari
33	2,116,974	28	19	9	Catanzaro
52	4,303,788	57	38	19	Palermo
12	890,334	12	8	4	Cagliari
535	40,123,006	535	356	179	

... i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovigno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con regio decreto alle lettere (c) e (e). — (e) Compreso il circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì ... magnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino e Caminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza

... dall'Ufficio centrale di statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie circoscrizioni per il rapporto $\frac{40,123,006}{535}$ (74,996) ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni alla lista prevalente ($\frac{2}{3}$) e quella di minoranza ($\frac{1}{3}$) qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre è

Numero d'ordine delle Circoscrizioni elettorali	CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE	PROVINCIE COMPRESSE IN OGNI CIRCOSCRIZIONE	Popolazione delle province del Reg. alla data del 31 dicembre 1921
1	Piemonte	Torino-Alessandria-Cuneo-Novara	3,179,323
2	Liguria	Genova-Portomaurizio	926,152
3	Lombardia	Milano-Pavia-Bergamo-Brescia-Como-Cremona-Mantova-Sondrio.	3,750,051
4	Veneto	Venezia-Treviso-Belluno-Rovigo-Padova-Verona-Vicenza-Trento.	2,345,402 ^(a)
5	Venezia Giulia	Trieste-Udine-Pola-Zara	528,559 ^(b)
6	Emilia	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì-Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia.	2,227,346
7	Toscana	Firenze-Arezzo-Grosseto-Livorno-Lucca-Massa-Pisa-Siena .	2,242,476
8	Marche	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	972,466
9	Lazio e Umbria	Roma-Perugia	1,416,301
10	Abruzzi e Molise	Aquila-Chieti-Teramo-Campobasso	1,382,966
11	Campania	Napoli-Avellino-Benevento-Caserta-Salerno	2,929,460
12	Puglie	Bari-Foggia-Lecco	1,588,317
13	Calabria e Basilicata	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria-Potenza	1,821,057
14	Sicilia	Palermo-Caltanissetta-Catania-Girgenti-Messina-Siracusa-Trapani.	2,933,154
15	Sardegna	Cagliari-Sassari	680,450
			28,953,480

(a) Non compresa la popolazione della provincia di Trento. — (b) Popolazione della sola provincia di Udine. — (c) Con il regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726 ed aggregati alla provincia di Genova. — (d) Esclusi i comuni distaccati dalla provincia di Pavia e compresi i comuni di Ottone, Cerignale, Zerba, Corte Brugnattella, Bobbio in forza del regio decreto 8 luglio 1923, n. 1726.

Annotazioni. — La popolazione legale del Regno alla data del 1° dicembre 1921 è desunta dagli ultimi dati ufficiali e dalle cifre per circoscrizioni.

Il riparto dei Deputati alle varie circoscrizioni è stato eseguito dividendo la popolazione legale di ogni singola circoscrizione per le quali la divisione abbia dato i maggiori resti. Nelle singole circoscrizioni il riparto della cifra dei Deputati è stato eseguito aumentando di uno quella cifra il cui decimale sia superiore a 0,50.

Numero dei deputati assegnati in base alla popolazione della colonna precedente	Popolazione legale in base al VI censimento 1° dicembre 1921	Numero dei deputati da assegnare in base alla popolazione della colonna precedente	Numero dei deputati da assegnare		Capoluogo della circoscrizione Sede Corte d' Appello circoscrizionale
			alla lista prevalente	alle liste di minoranza	
56	3,535,363	47	31	16	Torino
17	^(c) 1,329,745	18	12	6	Genova
64	^(d) 5,217,110	70	47	23	Milano
52	3,965,464	53	35	18	Venezia
25	1,715,117	23	15	8	Trieste
39	^(e) 3,083,814	41	27	14	Bologna
39	2,822,745	38	25	13	Firenze
17	1,202,559	16	11	5	Ancona
25	2,246,214	30	20	10	Roma
25	1,579,481	21	14	7	Aquila
51	3,715,294	49	33	16	Napoli
28	2,399,004	32	21	11	Bari
33	2,116,974	28	19	9	Catanzaro
52	4,303,788	57	38	19	Palermo
12	890,33	12	8	4	Cagliari
535	40,123,006	535	356	179	

esclusi i comuni di Gorreto, Rondanina, Fontanigorda, Rovegno e Fascia distaccati dalla provincia di Pavia con Regio decreto del 1911 alle lettere (c) e (e). — (e) Comproso il circondario di Rocca San Casciano passato a far parte della provincia di Forlì e Ravenna, Omagnese, Zavattarello, Trebecco, Ruino e Cuminata distaccati dalla provincia di Pavia ed aggregati a quella di Piacenza,

elaborati dall'Ufficio centrale di Statistica, il quale avverte che le risultanze definitive non potranno spostare notevolmente le varie circoscrizioni per il rapporto $\frac{40,123,006}{535}$ (74,996) ed attribuendo i posti rimanenti in seguito alle varie divisioni a quelle circoscrizioni alla lista prevalente ($\frac{2}{3}$) e quella di minoranza ($\frac{1}{3}$), qualora la cifra da ripartire non sia divisibile esattamente per tre, è

Contrassegno 1		7 Contrassegno
Contrassegno 2		8 Contrassegno
Contrassegno 3		9 Contrassegno
Contrassegno 4		10 Contrassegno
Contrassegno 5		11 Contrassegno
Contrassegno 6		12 Contrassegno

VOTI DI PREFERENZA

.....

.....

.....

b)

a)


LEGISLATURA XXVII

ELEZIONI POLITICHE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Timbro della Sezione e numero

Firma dello Scrutatore



PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, De Novellis di procedere all'appello nominale.

DE NOVELLIS, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Agnetti, Albertini, Albricci, Amero D'Aste, Ancona, Arlotta.

Bacelli, Badoglio, Barbieri, Barzilai, Beccaria Incisa, Bellini, Beltrami, Bennati, Bererini, Berio, Bertetti, Biscarotti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Campello, Campostrini, Canevari, Capotorto, Carissimo, Casati, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Cippico, Cirmeni, Civelli, Cocuzza, Corbino, Corradini, Crispolti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del giudice, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, Diaz, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fill Astolfone, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Gallina, Gallini, Garavetti, Gatti, Gentile, Ginori Conti, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giusti del Giardino, Grandi, Greppi, Grossoli, Grossich, Guala, Guidi.

Imperiali, Indri.

Lagasi, Lanciani, Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Malfatti, Malvezzi, Mango, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini,

Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Pagliano, Pais, Palummo, Pansa, Pantaleoni, Pascale, Paternò, Pavia, Peano, Perla, Persico, Petitti Di Roreto, Pincherle, Pirelli, Pironti, Pistoia, Placido, Podestà, Polacco, Porro, Pullè, Puntoni.

Quartieri.

Raina, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Ridola, Romanin Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Salmoiraghi, Salvago Raggi, Sanarelli, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Schiralli, Sechi, Setti, Sili, Sinibaldi, Soderini, Sormani, Spirito, Stoppato, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tanari, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tolomei, Tomasi della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volterra. Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge elettorale politica »:

Senatori votanti	206
Favorevoli	165
Contrari	41

(Il Senato approva).

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina:

- di un membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori;
- di un membro della Commissione di finanze;
- di un membro della Commissione per le petizioni;
- di un Commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle Capitanerie di porto dal Ministero

della marina a quello dei Trasporti marittimi e ferroviari. (N. 601);

Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1801, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare allo Stato la somma occorrente per la costruzione e l'arredamento del Regio istituto di biologia marina per il Tirreno in san Bartolomeo di Cagliari, e degli altri istituti gestiti dal Regio Comitato talassografico italiano (N. 576);

Conversione in legge del Regio Decreto 4 gennaio 1923, n. 56, col quale viene indetta una sessione straordinaria di esami di licenza nei Regi istituti nautici per ex militari (N. 577);

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1920, n. 659, che autorizza la spesa straordinaria di lire 20,000,000 per l'esecuzione di opere idrauliche (N. 434);

Conversione in legge del Regio-decreto 16 giugno 1921, n. 931, relativo alle facilitazioni di viaggi per mutilati e invalidi di guerra e per le famiglie di militari morti in guerra (N. 589-A¹);

Conversione in legge del Regio-decreto 11 giugno 1921, n. 1021, relativo alle facilitazioni di viaggio per le compagnie teatrali, suonatori ambulanti e simili (N. 589-A²).

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1923, n. 523, contenente disposizioni per il servizio di navigazione sul lago di Garda (N. 594);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 693, che autorizza l'esonoro del personale esuberante nei servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata, da provincie e da comuni (N. 587);

Conversione in legge del Regio decreto 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma è stato autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città (N. 588);

Conversione in legge del decreto Reale 6 febbraio 1923, n. 431, che reca provvedimenti e proroghe di termini per le ferrovie concesse all'industria privata (N. 591);

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 8 agosto 1919, n. 1256, e 23 marzo 1919, n. 461, recanti provvedimenti per la concessione di opere di bonifica a società o singoli imprenditori (N. 590);

Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento

di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche (N. 571);

Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 622);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata Monarchia Austro-Ungarica (Numero 559);

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 624, che istituisce presso l'Educandato femminile di S. Demetrio di Zara quaranta posti gratuiti destinati a giovinette orfane di guerra (N. 610);

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1097, concernente proroga della durata delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, istituite col decreto-luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490 (N. 546);

Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 555, concernente l'esercizio dei poteri delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato (N. 574);

Conversione in legge del decreto Reale 19 aprile 1923, n. 1000, recante modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte III (N. 603);

Tombola nazionale a favore dell'erigendo Orfanotrofo pro-orfani di guerra in Ascoli Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e Tronto (N. 616);

Tombola a beneficio degli Ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese (Numero 517);

Per la concessione di una lotteria nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Salerno (N. 619).

III. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Nn. XIX-P, XIX-Q, XXIX-R - Documenti).

La seduta è tolta (ore 17.15).

Licenziato per la stampa il 23 novembre 1923 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.